

**SULLA NORMATIVA APPLICABILE AL RESPONSABILE DEL
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Sentenza del 29.8.2025 n 11676 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di
Roma Sez. 2

Composizione

Giudice monocratico Dott.ssa Milena Falaschi

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 113 IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO
(TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)

Imposta di soggiorno – Obblighi dell'albergatore – Normativa applicabile -
Fattispecie

Massima

In tema di imposta di soggiorno, l'albergatore è responsabile del relativo pagamento con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ciò ricavandosi dall'art 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, come convertito, a seguito della norma di interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, introdotta dall'art 5 *quinquies* del D.L. 146/2021. (In motivazione è stato specificato che detta imposta è applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020).

Rif. Normativi

Art 4 D.Lgs. n. 23/2011; art. 52 D.Lgs. n. 446/1997; Art. 180 D.L. n. 34/2020;
Art. 5 *quinquies* D.L. n. 146/2021

Conformità

Cass. Ord. n. 6187/2024

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Tassa di soggiorno e giurisdizione tributaria.

Sentenza del 14.4.2025, dep. 5.5.2025, n. 2844/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16.

Pres. Lunerti, Est. Caputi

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA
TRIBUTARIA

Composizione

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA -
Imposta comunale di soggiorno - Sanzioni per inosservanza di
prescrizioni regolamentari - Riparto di giurisdizione tra giudice
ordinario e tributario - Criteri - Fattispecie.

Massima

In tema di imposta comunale di soggiorno, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le questioni con cui si adducono fatti (modificativi, impeditivi o estintivi) inerenti la pretesa tributaria sostanziale – sia di forma che di esistenza – incidenti sulla pretesa medesima e che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia nulla, mentre sono attribuite al giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata, seppure posti in essere sul presupposto di un atto impositivo di natura tributaria, in genere attivabili con il rimedio delle opposizioni esecutive. (Fattispecie di avviso di asserita decadenza del potere accertativo dell'amministrazione comunale relativo al mancato pagamento del contributo di soggiorno, in cui la Corte ha rimesso la causa al giudice di prime cure che aveva erroneamente ritenuto il difetto della giurisdizione tributaria).

Rif. normativi

D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 art.52

D. Lgs. 14.3.2011 n. 23, art. 4

Legge 24.11.1998 n. 689, art.22

D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, art.6

D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 art.7bis

D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 art. 2

D. Lgs. 18.12.1997 n. 471

D. Lgs. 18.12.1997 n. 472

Rif.

giurisprudenziali

Vedi:

Cass. Sez. 3, Sez. U , Ordinanza n. 22891 del 19/08/2024 (Rv. 672090 - 01)

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO VA VERSATA DAI DIPENDENTI PER I PERNOTTAMENTI A PAGAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Sentenza del giorno 26 maggio 2025, n. 700 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972

Tributi locali - Imposta di soggiorno - Esenzione - Presupposti – Attività
ricettiva a pagamento – Attività economica – Compiti non istituzionali –
Esclusione dell'esenzione.

Massima

Ove è prevista dal competente ente locale, l'imposta di soggiorno va applicata
anche a carico di coloro che alloggiano a titolo oneroso nelle strutture ricettive
ubicate in immobili di proprietà del Ministero della Difesa. (In motivazione la
Corte ha precisato che analogamente a quanto avviene per l'IMU, non può
ravvisarsi un'attività istituzionale dell'Amministrazione, come tale esente dal
tributo e da interpretarsi in senso restrittivo, con riguardo all'attività ricettiva a
pagamento - e, quindi, a carattere economico - svolta presso immobili di
proprietà del Ministero della Difesa in favore dei dipendenti della medesima
Amministrazione e dei loro familiari).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art. 4 D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,

Conformità Cass., sez. 5, Sentenza n. 15025 del 17/07/2015 (in materia di ICI)

Anno pubb. 2025

SUL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO NELLE STRUTTURE RECETTIVE

Sentenza del 30.5.2025 n 7313 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 2

Composizione

Giudice monocratico Dott. Corrado Maffei

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 113 IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)

Strutture recettive - Imposta di soggiorno – Soggetto passivo – Individuazione

Massima

Il pagamento del contributo di soggiorno è dovuto da chi gestisce la struttura ricettiva, in quanto trattasi dell'unico soggetto in grado di verificare l'effettivo pernottamento degli ospiti assoggettati al tributo e l'avvenuto pagamento dell'imposta.

Rif. Normativi

T.U.P.S. art. 109; Deliberazione A.C. n. 82/2022, Regolamento contributo di soggiorno Roma Capitale.

Conformità

Cass. ord. n. 18165/2022

Anno pubb.

2025